



CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

Introduzione	p. 3
1. La gestione dei rapporti con i fornitori in Reale Group	p. 4
2. Principi	p. 6
2.1 ETICA	P. 6
2.2 LAVORO E DIRITTI UMANI	P. 8
2.3 AMBIENTE	P. 11
3. Monitoraggio e segnalazioni	p. 12



Introduzione

Reale Group riconosce l'importanza di garantire l'osservanza delle normative e dei codici di condotta interni ed esterni, nella convinzione che il rispetto delle regole e la correttezza negli affari costituiscano elementi fondamentali nel perseguimento di obiettivi fondati sulla correttezza negoziale e sulla competenza professionale.

Reale Group promuove una gestione “responsabile” della propria catena di fornitura, basata anch’essa su principi di correttezza, rispetto dei ruoli e condivisione dei principi di gestione del business (si veda quanto riportato nel terzo paragrafo “Principi”), impegnandosi a scegliere quali fornitori coloro che gestiscono in modo responsabile gli impatti ambientali e sociali, tutelano i diritti dei propri lavoratori e promuovono tali istanze anche presso la rete dei subfornitori.

Il presente Codice di Condotta Fornitori (di seguito anche, in breve, il “Codice”) rappresenta un'estensione del Codice Etico di Reale Group (www.realemutua.it/institutional/sostenibilita/codice-etico), a cui i fornitori del Gruppo devono aderire.

L'obiettivo del presente documento è condividere i valori di Reale Group con i propri fornitori e definire le norme di comportamento che questi devono adottare nella gestione delle relazioni commerciali con il Gruppo.

Reale Group richiede ai propri fornitori di accettare il presente Codice di Condotta Fornitori. Accettando questo Codice, i fornitori di Reale Group si

impegnano a comportarsi in modo conforme ai valori e principi in esso contenuti, oppure agli stessi principi, o a principi simili, se presenti nel proprio Codice Etico. Ai fornitori di Reale Group è richiesta l'osservanza di tali principi, così come l'impegno affinché ciò avvenga da parte dei loro subfornitori e delle altre parti operanti per loro conto. L'adempimento delle disposizioni del presente Codice deve essere valutato tenendo in considerazione le leggi nazionali e internazionali e le norme applicabili localmente.

Il principale riferimento impiegato nella redazione del presente documento è costituito dai principi previsti dal Global Compact (GC) delle Nazioni Unite, l'iniziativa volontaria di cittadinanza d'impresa più ampia al mondo che prevede per le aziende ad essa partecipanti l'adesione a dei principi che promuovono l'integrazione della sostenibilità nel business. Il GC richiede in particolare alle aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono, di condividere, sostenere e applicare nella propria sfera di influenza un insieme di principi fondamentali e universalmente condivisi relativi agli ambiti “Diritti Umani”, “Lavoro”, “Ambiente” e “Lotta alla Corruzione”. Reale Group ha aderito nel 2017 al GC delle Nazioni Unite, condividendone i relativi principi.

La gestione dei rapporti con i fornitori in Reale Group

La relazione cliente – fornitore è considerata da Reale Group una vera e propria “partnership” basata sul rispetto dell’etica professionale e di regole deontologiche reciproche.



Nei criteri di selezione e di valutazione dei fornitori, Reale Group segue regole precise che guidano:



l'individuazione delle specifiche del bene o servizio da acquistare



l'utilizzo di procedure di accesso al mercato tali da evitare equivoci e situazioni di privilegio



la definizione di criteri di scelta obiettivi



il rispetto degli accordi stipulati



l'indipendenza nei rapporti con i fornitori

La creazione di una rete di relazioni duratura e reciprocamente soddisfacente con fornitori qualificati rappresenta per Reale Group un obiettivo strategico e una fonte di successo competitivo.

Principi ETICA

I fornitori di Reale Group devono condurre le proprie attività in modo eticamente corretto e agire con integrità in linea con i valori espressi nel Codice Etico di Gruppo.



Conflitto di interessi

I fornitori di Reale Group sono tenuti a evitare situazioni che presentino, o sembrano presentare, un potenziale conflitto di interessi. Durante il rapporto commerciale con Reale Group, i fornitori non devono mai cercare di trarre vantaggio dal loro rapporto personale con i dipendenti del Gruppo. Laddove si verificasse un conflitto di interesse, potenziale o effettivo, i fornitori devono informare Reale Group tempestivamente.

Lotta alla corruzione

I fornitori di Reale Group non devono dare, offrire o promettere il pagamento diretto o indiretto, in forma monetaria o in qualsiasi altra forma, nel tentativo di ottenere o conservare il lavoro o per qualsiasi altro beneficio, ottenendo così un vantaggio improprio nei confronti di altri potenziali fornitori. I fornitori non devono inoltre mai cercare di influenzare i dipendenti di Reale Group, offrendo loro regali o servizi di intrattenimento inopportuni od ospitalità.

I fornitori sono tenuti a osservare tutte le leggi applicabili in materia di corruzione e non devono tollerare alcuna forma di corruzione, riciclaggio di denaro ed estorsione.

Leale concorrenza

I fornitori di Reale Group devono condurre le proprie attività secondo i principi di una sana e leale concorrenza, rispettando tutte le leggi vigenti in materia. I fornitori devono impegnarsi ad utilizzare pratiche aziendali eque, compresa una pubblicità accurata e veritiera.

Privacy

I fornitori di Reale Group devono agire secondo le leggi vigenti sulla privacy dei propri lavoratori e rispettare i diritti relativi ai loro dati personali. Inoltre, qualora i fornitori abbiano accesso, nello svolgimento delle proprie attività, a dati personali relativi ai dipendenti, collaboratori, clienti, ecc. di Reale Group, gli stessi devono raccogliere e conservare esclusivamente dati personali legalmente consentiti ed effettivamente necessari all'espletamento delle proprie attività, nonché adottare misure idonee alla tutela di tali dati.

Confidenzialità e riservatezza delle informazioni

Tutte le informazioni riguardanti Reale Group devono essere considerate strettamente confidenziali. I fornitori non devono mai comunicare a terzi nessuna informazione sensibile su Reale Group, a meno che non siano esplicitamente autorizzati.

Principi LAVORO E DIRITTI UMANI

I fornitori di Reale Group devono riconoscere i diritti umani dei loro lavoratori, trattandoli con dignità e rispetto e adottando pratiche e procedure di lavoro etiche.



Contratti legali

I fornitori devono stabilire rapporti di lavoro riconosciuti con i propri lavoratori secondo le leggi nazionali e internazionali vigenti. I fornitori non devono impedire ai propri lavoratori di godere dei loro diritti legali e contrattuali, garantendo loro equità, rispetto, dignità e pari opportunità ed escludendo qualsiasi forma di abuso e/o minacce di alcun genere. I lavoratori devono essere liberi di recedere dal contratto di assunzione, in linea con la legislazione vigente, senza timore di ritorsioni o punizioni.

Libertà di associazione

I fornitori devono riconoscere ai lavoratori il diritto a prendere parte a organizzazioni di lavoratori e alla contrattazione collettiva nel caso in cui i lavoratori scelgano di aderirvi. Analogamente i fornitori devono favorire una comunicazione aperta in merito alle condizioni di lavoro, senza che i lavoratori temano forme di ritorsione o punizioni.

Lavoro forzato e lavoro minorile

I fornitori non devono avvalersi di forme di lavoro forzato o coatto, manodopera carceraria involontaria, schiavitù o traffico di esseri umani. Gli stessi devono permettere a qualunque dipendente di lasciare il lavoro liberamente, previo ragionevole preavviso.

I fornitori non devono tollerare, né tantomeno utilizzare, il lavoro minorile in nessuna fase delle proprie attività. Nessun fornitore, pertanto, può assumere persone che non abbiano raggiunto l'età minima per l'ammissione al lavoro, prevista dalla legislazione del Paese di riferimento.

Ore di lavoro

I fornitori di Reale Group devono garantire che l'orario di lavoro dei propri dipendenti non superi il limite massimo stabilito e consentito dalle leggi vigenti. Inoltre, i fornitori devono concedere periodi di riposo settimanali, ferie annuali e festività nazionali, così come congedi di maternità, permessi per malattia e qualsiasi altro permesso nella misura consentita dalla legge. Il lavoro straordinario deve essere svolto volontariamente e non deve essere richiesto con cadenza regolare.

Remunerazione e benefit

I fornitori sono tenuti a retribuire i propri dipendenti per le ore di lavoro svolte (compresi gli straordinari e i benefit spettanti), in conformità con le leggi applicabili o con i contratti collettivi nazionali di lavoro. I fornitori devono assicurare che i propri lavoratori ricevano salari dignitosi, regolari ed adeguati. I fornitori devono inoltre provvedere al pagamento regolare dei contributi ai propri dipendenti.

Non discriminazione

I fornitori devono trattare i propri dipendenti con rispetto, dignità ed equità, garantendo pari opportunità a tutti. I dipendenti non devono, pertanto, essere soggetti a discriminazioni in alcun momento e ambito del rapporto di lavoro, basate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su razza, genere, orientamento sessuale, religione, nazionalità, età, opinione politica, affiliazione sindacale, stato civile, disabilità fisica o mentale, gravidanza, estrazione sociale o etnica e qualunque altro stato o caratteristica personale.

Salute e Sicurezza

I fornitori di Reale Group devono condurre le proprie attività garantendo la salute e sicurezza dei propri collaboratori e dei terzi, in ottemperanza alle norme nazionali e internazionali e ai regolamenti vigenti in materia.

I fornitori devono dotarsi di tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi di incidenti e infortuni. I fornitori sono tenuti a osservare tutte le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza in ambito lavorativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori sono tenuti a dotarsi degli strumenti di prevenzione e risposta alle emergenze, di sicurezza degli edifici e impianti antincendio, delle dotazioni di primo soccorso, dei dispositivi di protezione personale, a garantire la sicurezza delle attrezzature e degli impianti elettrici, a prevenire l'inquinamento acustico, a garantire un'adeguata illuminazione, aerazione, igiene, accesso all'acqua potabile e pulizia degli ambienti di lavoro e in particolare dei servizi igienici).

Principi AMBIENTE

I fornitori di Reale Group devono impegnarsi nella salvaguardia dell'ambiente, attenendosi alle norme e ai requisiti vigenti in materia ambientale e minimizzando l'impatto sull'ambiente delle proprie attività (es. attraverso l'utilizzo efficiente delle risorse naturali, l'impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ecc.).

Per minimizzare l'impatto ambientale, i fornitori devono inoltre dimostrare di avere anche implementato una politica ambientale efficace.



Monitoraggio e segnalazioni

I fornitori devono conservare, per tutta la durata del contratto e per i 5 anni successivi alla sua cessazione, la documentazione attestante il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta Fornitori, nonché della normativa vigente.



I fornitori devono dare accesso a tale documentazione a Reale Group e dare informazioni riguardanti la conformità al Codice, qualora richieste dal Gruppo.

Reale Group si riserva il diritto di effettuare, tramite proprio personale o tramite organizzazioni terze incaricate dal Gruppo, accertamenti/ispezioni presso i propri fornitori, con o senza preavviso, circa il rispetto del presente Codice.

Reale Group si aspetta che eventuali carenze o inadeguatezze riscontrate a seguito delle verifiche svolte vengano prontamente colmate dai propri fornitori tramite l'implementazione di adeguate misure correttive.

La mancata osservanza del Codice può condurre alla fine della relazione commerciale tra Reale Group e i propri fornitori, nel caso in cui questi ultimi non dimostrino di aver attuato le misure correttive necessarie entro un lasso di tempo ragionevole.

I fornitori sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali dubbi su qualsiasi requisito del Codice, nonché eventuali violazioni, presunte o effettive, del Codice di Condotta Fornitori e/o della legge. Ciò comprende le violazioni commesse da qualunque dipendente, consulente, partner o altro rappresentante che agisce in nome e/o per conto del fornitore o di Reale Group.

Il Codice di Condotta Fornitori delle Imprese appartenenti a Reale Group è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Reale Mutua di Assicurazioni il 18 dicembre 2018. Ha fatto seguito la ratifica da parte degli Organi amministrativi di:

Banca Reale S.p.A.: 24 gennaio 2019
Italiana Assicurazioni S.p.A.: 25 gennaio 2019
Reale Chile Seguros Generale S.A.: 28 gennaio 2019
Reale ITES s.r.l. : 18 febbraio 2019
Reale ITES ESP s.l. : 18 febbraio 2019
Reale Immobili S.p.A.: 18 febbraio 2019
Reale Seguros Generales S.A.: 20 febbraio 2019
Reale Vida y Pensiones S.A.: 20 febbraio 2019
Italnext S.r.l.: 13 marzo 2019
Igar S.A.: 14 marzo 2019.

